



PROCURAGENERALE
della Corte di Cassazione

R.G. n. 10543/2015

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti;

PREMESSO

che, con ordinanza del 10/4/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale XX ha sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

che, in precedenza, il Tribunale Ordinario di XX, con la sentenza del 18/11/2014, aveva ritenuto il proprio difetto di giurisdizione, essendo munito di giurisdizione il giudice amministrativo;

che quest'ultimo, ritenendo che la questione sottoposta al suo esame rientrasse invece nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, al fine di evitare un potenziale conflitto negativo, ha provveduto ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge n. 69/2009;

OSSERVA

L'istanza di regolamento di giurisdizione sollevata d'ufficio dal T.A.R. appare fondata.

Invero, il giudizio di cui sopra prende le mosse dalla domanda, proposta dalla S., volta alla declaratoria dell'illegittimità del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Agricolture e Foreste della Regione XX n. 9548 dell'1/8/2001, con cui si revocavano i benefici precedentemente concessi, intimandone la restituzione.

In particolare, la suddetta Società, operante nel settore della macellazione di bovini e suini nonché nella produzione di salumi tipici calabresi, aveva ottenuto un sussidio in conto capitale pari al 70% delle spese per investimenti nel settore in applicazione del Regolamento CEE n. 2081/2003 ed un ulteriore contributo di derivazione comunitaria pari al 50% della spesa per investimenti già ammessa.

Successivamente, però, si era contestata alla stessa Società l'indebita percezione di tali benefici, segnatamente in base ai dati e notizie false fornite, da cui era scaturita un'indagine investigativa svolta dalla Guardia di Finanza di XX e un'indagine penale, a carico degli amministratori, per i reati di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p.

Orbene, ai fini dell'individuazione del giudice dotato di *potestas iudicandi* riguardo alla controversia originata dalla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, si è affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'*an*, il *quid* ed il *quomodo* dell'erogazione (v., tra le altre, Cass. S.U. nn. 1776/2013, 17241/2012 e 15867/2011). In particolare, relativamente alla cognizione delle controversie nascenti dalla revoca del contributo, si è ritenuto sussistere la devoluzione al giudice amministrativo le sole volte in cui tale revoca implichi un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione e venuti meno in tutto o in parte nel prosieguo, ma non già quando essa tragga le mosse dall'accertato inadempimento alle condizioni statuite in sede di erogazione (v. Cass. S.U. nn. 24409/2011, 25398/2010, 6559/2009 e 29529/2008).

Nella specie, la Società invoca il proprio totale adempimento alle prescrizioni del finanziamento e, di riflesso, l'insussistenza delle condizioni per revocarlo, atteso che l'impugnato provvedimento regionale fa riferimento alle dichiarate e comprovate inadempienze del percettore (esposizione di false informazioni correlate ad emissione di fatture per operazioni inesistenti). Pertanto, la revoca e, quindi, la contestazione della sua validità, non coinvolgono né esigenze di intervento in autotutela per il ripristino di condizioni di legalità della misura concessiva, né considerazioni di sopravvenienza di motivi di pubblico interesse impositive di una diversa valutazione di opportunità del contributo. Invero, vengono prospettate, e specularmente *ex adverso* contestate, mere inadempienze alle obbligazioni di completezza documentale e genuinità dichiarativa assunte dal percettore all'atto di concessione, la cui sussistenza e gravità vanno devolute alla conoscenza del giudice ordinario.

In altri termini, sembra configurarsi una posizione di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti a quest'ultimo giudice, attenendo il giudizio alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'adempimento degli obblighi cui è subordinato il provvedimento di attribuzione, e non una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, rinvenibile soltanto quando lo stesso giudizio coinvolga la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o quando, a seguito della concessione di quest'ultimo, il provvedimento sia stato annullato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario, come nel caso di specie.

Per quanto fin qui esposto, relativamente alla causa di cui sopra, si ritiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario e, correlativamente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

P.Q.M.

visto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Roma, 18 febbraio 2016

Il sostituto procuratore generale
(Alberto Celeste)